



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana de Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2023, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di CLUSONE (BG) sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art.

11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la lettera del Responsabile del Settore I – Segreteria e Affari Generali del Comune di Clusone del 15 dicembre 2023, prot. n. 25840 con la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 26 del 3 ottobre 2023, protocollo pareri TUSP n. 63/2023;

VISTA l'ordinanza n. 17 dell'11 gennaio 2024 con la quale la Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, la dott.ssa Maura Carta

PREMESSO IN FATTO

Con lettera inoltrata via pec il 15 dicembre 2023 il Responsabile del Settore I- Affari Generali del Comune di Clusone, un comune bergamasco di 8.625 abitanti, ha trasmesso “per gli adempimenti di competenza” la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 3 ottobre 2023 avente ad oggetto: *“Approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione inversa della Società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding s.r.l. nella controllata SE.T.CO. SERVIZI S.R.L. – Approvazione dello Statuto della società incorporante e dei rapporti di concambio ai fini dell'acquisizione della nuova partecipazione”*.

Dall'esame della predetta delibera si ricava che:

- la società incorporanda Servizi Tecnologici Comuni – Se.T.Co Holding s.r.l. (di seguito SE.T.CO. Holding), detiene il 100% del capitale sociale della Se.T.Co. Servizi s.r.l., società incorporante (di seguito SE.T.CO. Servizi);
- SE.T.CO. Holding è una società interamente partecipata da 29 comuni dell'Alta e Media Valle Seriana e della Valle di Scalve nonché dall'Unione dei Comuni della Presolana;

- il Comune di Clusone detiene una partecipazione nella predetta holding pari al 32,74% corrispondente ad un valore 423.145,51 sulla base delle risultanze del patrimonio netto alla data del 31.12.2022;
- SE.T.CO. Servizi (incorporante) è società “strumentale” degli enti soci della controllante ai sensi dell’art.4, comma 2, lett. d) del TUSP, che ha quale oggetto principale, ai sensi dell’ art. 3 dello Statuto *“l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti locali soci di "Servizi tecnologici comuni - Set.Co. holding s.r.l."*;
- SE.T.CO. Holding (incorporanda) come si ricava dalla visura camerale ¹ è una società di gestione, coordinamento e direzione di partecipazioni in altre società di capitali;
- SE.T.CO. Holding (incorporanda) detiene le seguenti partecipazioni:
 - 100% della Se.T.Co. Servizi s.r.l.;
 - 20,46% del capitale sociale della GE.CO s.r.l., società partecipata da operatore economico privato a seguito di una gara a doppio oggetto per l’appalto del servizio pubblico a rilevanza economica a rete di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- tra i soci, tutti pubblici, di SE.T.CO. Holding si è manifestata l’esigenza di una razionalizzazione delle partecipazioni anche in considerazione del fatto che rispetto alla SE.T.CO. SERVIZI, partecipata al 100%, l’attuale assetto produce un “allungamento” della catena di direzione e coordinamento;
- per conseguire ottimali livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi e nell’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, si è dato avvio ad un’operazione straordinaria di fusione i sensi dell’art.20, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n.175/2016;
- la titolarità delle quote non subirà variazioni atteso che, per effetto della fusione, le quote di SE.T.CO. Servizi, incorporante, verranno assegnate ai soci di SE.T.CO. Holding, incorporanda sulla base delle rispettive percentuali di partecipazione dagli stessi già detenute in questa società. Più esattamente, la fusione per incorporazione avverrà con annullamento della quota propria di SE.T.CO. Servizi ed assegnazione diretta ai soci della SE.T.CO. Holding con contestuale allineamento del capitale sociale nominale della incorporante al valore nominale del capitale della Società incorporanda, con utilizzo delle riserve disponibili;

¹ Il sito Setco.eu riporta lo Statuto e nella Sezione trasparenza non contiene informazioni

- i dati economici e patrimoniali, oltre che fiscali, sono illustrati nel progetto di fusione, parte integrante della delibera di C.C. n. 26/2023 in esame.

Riepilogato, in estrema sintesi, quanto illustrato nel preambolo della delibera consiliare di Clusone n. 26/2023, la Sezione deve rilevare come sull'operazione di fusione per incorporazione inversa tra la Società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. Holding s.r.l. nella controllata SE.T.CO. SERVIZI s.r.l. sono pervenute deliberazioni di altri Comuni che hanno segnalato la non realizzabilità delle linee di indirizzo strategiche approvate dai Consigli comunali aderenti, con ogni conseguenza.

*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il “parere” previsto dall’art. 5 del TUSP

La presente deliberazione ha per oggetto un “parere” ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla l. n. 118/2022, che ha attribuito alla Corte dei conti una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”* nei confronti dell’atto deliberativo di costituzione di società o acquisto di partecipazione anche indiretta (cfr. cfr. C. Conti, deliberazioni n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022). Sulla natura e portata delle funzioni esercitate in tale materia dalla Sezione territorialmente competente della Corte dei conti, per economia di trattazione il Collegio richiama integralmente la precedente deliberazione n. 161/2022/PAR. Il parametro fondamentale di valutazione che deve guidare l’adozione del parere è racchiuso nel seguente principio: *“l’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio”* con la conseguenza che *“l’assunzione della qualità di socio segna (...) la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti,*

ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi (...). In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie", tra le quali rientra espressamente "la fusione" (così testualmente C. Conti, Sezioni Riunite, n. 19/2022 cit. pagg. 19-26).

*

2. Il "parere" della Corte dei Conti in materia di fusione societaria.

La Sezione con riferimento ad atti deliberativi di diversi comuni bergamaschi che hanno aderito al progetto di fusione per incorporazione inversa della SOCIETÀ SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. HOLDING S.R.L. nella controllata SETCO SERVIZI S.R.L. ha esaminato la disciplina normativa e gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in tema di fusioni di società (cfr. Sezione Controllo Lombardia nn. 226, 228, 229, 231, 232, 236, 260, 269 e 272 del 2023).

Per economia di trattazione si rimanda integralmente a tali deliberazioni, nelle quali è stato riconosciuto che le operazioni di fusione per incorporazione non sono sussumibili nelle fattispecie di cui all'art. 5, c. 1, TUSP (costituzione di una società o acquisto di partecipazione anche indiretta) e, pertanto, le stesse non sono sottoposte alla specifica attività di controllo di cui al comma 3 dello stesso articolo. A tale regola è assoggettata anche l'operazione societaria straordinaria di fusione per incorporazione inversa.

*

3. La delibera di C.C. di Clusone n. 26/2023

I principi di diritto sinteticamente richiamati nei precedenti paragrafi precludono alla Sezione di esprimere il parere ex art. 5 del TUSP sulla delibera consiliare indicata in premessa n. 26/2023 con la quale è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione inversa della Società Servizi Tecnologici Comuni - SE.T.CO. Holding s.r.l. nella controllata SE.T.CO. SERVIZI S.R.L..

Al di là delle espressioni adoperate nella delibera che, nell'oggetto, fa riferimento ai *"rapporti di concambio ai fini dell'acquisizione della nuova partecipazione"*, il Comune ha proceduto alla fusione inversa di due società partecipate, operazione straordinaria di riconfigurazione organizzativa che non comporta alcuna modifica sostanziale della partecipazione comunale tale da essere assimilata all'acquisizione di nuova partecipazione societaria.

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato e in conformità ai precedenti richiamati sulle delibere di autorizzazione alla fusione di società partecipate, deve concludersi che l'operazione di fusione inversa tra SE.T.CO. Servizi (incorporante) e SE.T.CO. Holding (incorporanda), oggetto della deliberazione consiliare di Clusone n. 26/2023, non è assoggettata al previo parere della Corte dei Conti.

La Sezione al contempo non può esimersi dal sottolineare come la delibera in esame, adottata il 3 ottobre 2023, trasmessa alla Sezione il 15 dicembre 2023, sia verosimilmente destinata a non produrre effetti, essendo pervenute deliberazioni di altri Comuni che hanno segnalato la non realizzabilità del piano strategico di sviluppo e la possibile messa in liquidazione di SE.T.CO. servizi s.r.l.

Rispetto alle partecipazioni dell'ente restano salvi i poteri di scrutinio della fattispecie nell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo, in relazione all'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005 n. 266, ed all'art. 148-bis, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché all'art. 14, comma 5, ed agli artt. 20 e 24 dello stesso Tusp. 5.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,

DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE

sull'istanza del 15 dicembre 2023 con la quale il Comune di Clusone ha trasmesso a questa Corte la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 3 ottobre 2023, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo p.e.c., al Sindaco, anche in qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Clusone di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)